

## Centro Studi

## Articolo 46 l. 298/1974. (trasporto internazionale abusivo con i classici corrieri/badanti)

A seguito di controllo su strada è sempre più frequente incontrari furgoni inferiori alle 3,5 t, provenienti dall'Europa dell'Est Europa, che effettuano un trasporto di persone o pacchi , a volte entrambi.

Se il veicolo è immatricolato in stato Extra UE (i più frequenti Moldavi e Ucraini) per fare detta attività il trasportatore dovrà **avere a bordo ed in originale,** CEMT o bilaterale, in base al paese di immatricolazione.

La mancanza di tale documento ma anche la sua presenza in fotocopia presuppongono già un trasporto abusivo con tutto quello che ne comporta, pertanto sanzione amministrativa di 4130 euro da pagare nelle mani dell'agente in forza dell'articolo 207 c.d.s., sanzione accessoria del fermo di mesi tre per il veicolo (attenzione ai sensi del 207 se non paga il veicolo va in depositeria obbligatoriamente fino al pagamento o comunque per un massimo di 60 gg. il restante mese di fermo il veicolo può essere affidato al trasgressore se ha un luogo sul suolo italiano dove tenerlo. Questo accertamento lo potremmo definire accademico e molto semplice.

Attualmente invece per bypassare i controlli sempre più serrati, i trasporti vengono "mascherati" mediante l'utilizzo di veicoli immatricolati in UE (Bulgaria per la maggiore, ma anche Romania e Italia), in quanto il trasporto in area UE con un veicolo sotto le 3,5 t è liberalizzato.

In sede di controllo personalemente procedo in tal senso:

Ipotesi a) veicolo in transito:

- 1. controllo veicolo "classico", con particolare attenzione all'incrocio dei dati targa/telaio/carta di circolazione.
- 2. Controllo vano di carico e dell'abitacolo al fine di individuare: bilancia utilizzata per pesare i pacchi, lista manoscritta su cui vengono segnati i pacchi, pacchi stessi ed eventuali brochure spesso presenti in cui "l'azienda" spiega il servizio svolto, nell'ultimo caso erano dei simpatici calendari tascabili con la loro pubblicità di trasporto tra Italia-Moldavia-Italia. Comunque tutto ciò che può ricondurre ad un paese extra UE serve moltissimo.

- 3. Una volta individuato quanto sopra scritto procedere ad un riscontro tra i pacchi e la lista manoscritta, cosa piuttosto agevole perché tutti i pacchi hanno sopra un numero ed a volte anche la destinazione, numero che ritroveremo anche nella lista con destinazione e anche a volte quanto è stata pagata la destinazione. (n.b. a volte l'importo che si trova segnato a fianco del nome del mittente è una cifra data in contanti all'autista che effettua una sorta di servizio money transfer assolutamente illecito e non tracciabile, materia in cui purtroppo non sono mai riuscito ad operare per via della estrema specificità, che avrebbe bisogno dell'intervento della GDF, regolatevi voi in base ai rapporti che avete con i colleghi di detto ente).
- 4. Quando abbiamo tracciato "la mappa" del trasporto in essere e per noi è un trasporto con destinazione extra UE si torna da capo...se non vi è CEMT o bilaterale, siamo davanti ad un trasporto abusivo.

Ipotesi b) veicolo in sosta che sta effettuando il carico:

- 1. Tutto come da punto 1 a punto 4 dell'ipotesi predecedente;
- 2. Le persone che stanno commissionando il trasporto vanno sentite ex articolo 13. L. 689/1981, chiedendo loro dove stanno spedendo il pacco...se è una attività che fanno spesso...se sempre con questo vettore....quanto pagano per il trasporto...ecc. Sappiate che al momento che il soggetto vi dichiara che sta effettuando una spedizione ad esempio in Moldavia, anche il cliente va sanzionato per "affidamento da parte di privato di un trasporto a vettore abusivo" art. 26 c. 2 l. 298/1974, sanzione di euro 3098 sempre procedimento amministrativo con pagamento a mezzo F23.

Atti da redigere in entrambi i casi:

- 1. Verbale di accertamenti ex art. 13 l. 689/1981, vds prestampato, (sappiate che molti non condividono questa parte ritenendo che stiamo facendo una sorta di perquisizione illegittima), un semplice verbale in cui diamo atto che stiamo ispezionando un veicolo impegnato in una attività di autotrasporto, dove diremo che si rinveniva una bilancia per pesare i colli, una sorta "di lista di carico", i pacchi stessi, il mateirale pubblicitario eventuale ecc.....nel verbale daremo atto che si formava fascicolo fotografico, del carico ad esempio e di tutto quello che ci può servire.
- 2. Verbale di sit eventuali ai soggetti presenti, anche come passeggeri.
- 3. Verbale di sanzione amministrativa redatto per l'articolo 46 l. 298/1974 con i dettami della l. 689/1981 (madalità di pagamento f23, nel nostro caso nelle mani degli agenti che i lgiorno successivo verseranno mediante f23, ricordate ovviamente di fare la ricevuta, modalità di ricorso entro 30 gg si possono presentare scritti e/o memorie difensive al **PREFETTO**, in teoria no GDP, anche se loro lo accettano lo stesso, pagamento previsto tra l'importo più favorevole tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo, nel caso di specie 4130 euro.
- 4. Verbale di fermo, sempre per mesi tre come sanzione accessoria ex articolo 214 cds ed anche fino al pagamento della sanzione e comunque per non più di due mesi ai sensi dell'articolo 207 cds. Per il secondo fermo non previsto affidamento al trasgressore e pertanto i primi due mesi depositeria o custode acquirente, in base a cosa c'è da voi. Invece per il fermo di tre mesi, una volta pagato il verbale o scaduti i 60 gg il restante periodo può

essere affidatro al trasgressoro o all'obbligato in solido solo se dichiarano un luogo di custodia in Italia.

N.B.: quanto da me sopra scritto è frutto solo del mio convincimento ed esperienza e non vuole essere in alcun modo vincolante.

Redazione Soprov

